

ECOSAVONA SRL

PARTE SPECIALE -3-

**Reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime
commessi con violazione di norme antinfortunistiche e
sulla tutela della salute sul lavoro**

Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello Organizzativo, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni della presente Parte Speciale per quanto attiene alle condotte preventive riferite ai reati dell'articolo 25-septies;
- assicurare che lo svolgimento dei processi indicati nella presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- rispettare il Codice Etico e le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza ivi compresa la Relazione mensile in tema COVID 19

Le fattispecie di reato

Sono riferite alla presente Parte Speciale le fattispecie di reato riferite ai seguenti articoli del Codice Penale.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo “*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose “*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove. Se la lesione è grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”*

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Processi sensibili e modalità di commissione dei reati

Nell’ambito di ECOSAVONA Srl i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Sistema di gestione e compliance
- Approvvigionamento beni e servizi - Gestione appalti

Il processo relativo al *sistema di gestione e compliance* potrebbe presentare un profilo di rischio nel caso in cui il mancato allineamento alle indicazioni normative riferite alla sicurezza (principalmente raccolta nel D.Lgs. 81/08), con contestuale risparmio di danaro non utilizzato per le misure preventive e protettive, dovesse provocare un evento infortunistico con lesione grave, gravissima o morte di un lavoratore o con danni/infortuni ad altri terzi.

Contestualmente il processo di *approvvigionamento di beni e servizi– gestione appalti* potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società si avvalsesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di fornitori che non ottemperano alle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legge mettendo in pericolo la salute e sicurezza dei propri lavoratori e altre parti terze.

Caratteristiche del sistema di gestione per la sicurezza

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti “principi generali di prevenzione”:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- le misure di emergenza e i protocolli attuati in relazione all'emergenza sanitaria COVID19;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08) contenente:

- l'organigramma per la sicurezza;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

In riferimento ai contenuti dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08, che sviluppa i requisiti necessari per implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforma ai requisiti del D.Lgs.231/01, sono attivate le seguenti misure organizzative.

Requisito art. 30	Misura
<p><u>Comma 1 Lettera a</u> <i>Garanzia del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.</i></p>	<p>Il tema è analizzato all'interno del DVR. E' operativa una tabella che sintetizza gli adempimenti riferiti alla gestione degli standard tecnico strutturali di legge inerenti attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici; tale tabella viene utilizzata come strumento per la verifica annuale dell'allineamento alle prescrizioni di leggi e norme. E' operativa una procedura per la gestione e aggiornamento di leggi e normative tecniche.</p>

Requisito art. 30	Misura
<p><i>Comma 1 Lettera b</i> <i>Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.</i></p>	<p>E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzate anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate.</p> <p>Il DVR contiene anche l'individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione, compresa la gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi per i quali è stata redatta specifica procedura.</p>
<p><u>Comma 1 Lettera c</u> <i>Gestione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</i></p>	<p>Sono operativi i piani di emergenza per le sedi della Società. I piani citati contengono indicazioni per il primo soccorso, lotta antincendio e altri tipi di emergenza che potrebbero accadere presso i siti.</p> <p>E' operativa una procedura che prevede, nell'ambito del processo di approvvigionamento, la valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, la gestione dei rischi da interferenza e di ogni adempimento normativo riferito alla sicurezza in questo processo (applicazione Titolo IV e articolo 26 D.Lgs. 81/08).</p> <p>E' di fatto convocata almeno annualmente, organizzata e documentata la riunione periodica ex articolo 35 D-Lgs. 81/08 alla quale partecipano le figure per la sicurezza previste dalla legge, compreso RLS.</p> <p>Mediante l'utilizzo della rete intranet sono implementate azioni per il coinvolgimento di tutta l'organizzazione sul tema della sicurezza.</p>

Requisito art. 30	Misura
<p><u>Comma 1 Lettera d</u> <i>Attività di sorveglianza sanitaria.</i></p>	<p>In base all’esito delle visite effettuate dal Medico Competente, QAS gestisce mediante database, lo stato delle idoneità dei lavoratori ed ha la responsabilità di informare il Datore di Lavoro e il responsabile di funzione interessato in caso di idoneità parziale o non idoneità. E’ predisposta una specifica procedura scritta.</p>
<p><u>Comma 1 Lettera e</u> <i>Attività di informazione e formazione dei lavoratori.</i></p>	<p>QAS gestisce mediante database, lo stato delle attività di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08; tali attività sono erogate e registrate secondo le prescrizioni della procedura per la gestione delle risorse umane predisposta nell’ambito del sistema di gestione ISO 9001.</p>
<p><u>Comma 1 Lettera f</u> <i>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.</i></p>	<p>La vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze previste dalla norma, tra Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, figure appositamente informate e formate. Sono programmati eseguiti e registrati periodici audit effettuati da consulenti esterni qualificati e dal Servizio Prevenzione e Protezione/QAS. Le modalità di esecuzione degli audit sono regolamentate dalla procedura riferita al sistema di gestione ISO 9001. E’ predisposto un piano di monitoraggio che assegna le responsabilità per i controlli periodici sulla operatività delle misure di prevenzione e protezione adottate.</p>

Requisito art. 30	Misura
<p><u>Comma 1 Lettera g</u> <i>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.</i></p>	<p>E' operativa una procedura per la gestione e aggiornamento di leggi e normative tecniche che identifica le registrazioni e attestazioni che devono essere raccolte.</p> <p>E' operativa una tabella che elenca tali registrazioni e ne stabilisce l'ubicazione per l'opportuna tracciabilità.</p> <p>(vedi anche comma 1 lettera a)</p>
<p><u>Comma 1 Lettera h</u> <i>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</i></p>	<p>L'efficacia dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate viene effettuata nell'ambito della riunione ex articolo 35 durante la quale sono presentati gli esiti degli audit, le sanzioni eventualmente comminata dagli organismi di vigilanza, le non conformità rilevate durante i controlli interni.</p> <p>Nell'ambito della medesima riunione sono analizzati gli andamenti degli indicatori riferiti alla frequenza e gravità di infortunio.</p> <p>Gli amministratori sono coinvolti mediante consultazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.</p>

Requisito art. 30	Misura
<p><u>Comma 2</u> <i>Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.</i></p>	<p>Per la gestione è predisposta una procedura interna e una tabella che identifica le registrazioni obbligatorie per legge e la loro ubicazione / tracciabilità.</p> <p>La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di redazione ed approvazione della documentazione (secondo procedura ISO 9001); • le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate (procedura); • il sistema di conservazione e controllo (tabella); • le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc. (procedura); • le funzioni responsabili (tabella); • la data di emissione e di aggiornamento (tabella).

Requisito art. 30	Misura
<p><u>Comma 3</u></p> <p><i>Previsione (per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta) di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</i></p>	<p>Vedi paragrafo sotto riportato.</p>
<p><u>Comma 4</u></p> <p><i>Previsione un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.</i></p>	<p>Tali controlli sono effettuati nell'ambito della riunione ex articolo 35 già citata nei punti precedenti.</p> <p>Nella riunione sono valutate inoltre le esigenze di aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifiche nelle leggi e norme; ▪ modifiche nei processi interni; ▪ esiti significativi di infortunio o malattia professionale .

Requisito art. 30	Misura
<p><i>Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.</i></p>	

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (organigramma per la sicurezza).

In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla norma ed applicabili ai processi della Società.

Fatto salvo i poteri in capo al Datore di Lavoro non delegabili, si è provveduto al conferimento della delega ai capi impiantodi potere di firma in riferimento ai DUVRI dei rispettivi siti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/08.

Principi generali e specifici di controllo e comportamento

Le funzioni individuate nell'organigramma della sicurezza, in particolare dirigenti e preposti devono attuare i compiti previsti dalle procedure interne e controllarne l'applicazione anche, ed in particolare, in relazione all'interazione dei lavoratori con fornitori e "altri terzi" che dovessero operare all'interno dei luoghi di lavoro.

I lavoratori ai sensi e agli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.81/2008 dovranno, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal modello di organizzazione e gestione:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, ivi compresi quelli previsti in relazione all'emergenza sanitaria COVID19;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, si segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente;
- • rispettare le regole e i protocolli impartiti dalla Società ed emessi sia in via ordinaria che in caso di emergenza, ivi compreso il nuovo Protocollo relativo all'emergenza sanitaria COVID19 (allegato 1 della presente Parte speciale 3).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza sul lavoro in generale e specificamente in riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei processi di pertinenza;
- rispettare le indicazioni procedurali inserite all'interno del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs. 81/08;
- rispettare le procedure aziendali riferite a:
 - valutazione dell'idoneità professionali degli appaltatori e adempimenti per la sicurezza nell'ambito del processo di approvvigionamento;
 - aggiornamento normativo e legislativo;
 - gestione delle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio;
 - formazione del personale;
 - esecuzione degli audit ed attuazione del piano di monitoraggio;
 - gestione delle registrazioni obbligatorie in tema di sicurezza;
 - riunione periodica ex art. 35;
 - gestione dispositivi di protezione;
 - sorveglianza sanitaria.
- garantire l'allineamento del sistema di gestione per la sicurezza con i requisiti dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08:

- le attrezzature e gli impianti in uso devono essere autorizzati, verificati e conformi alle norme tecniche di sicurezza;
 - l'aggiornamento di leggi e normative tecniche deve garantito secondo procedura;
 - il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione deve garantire l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'idoneo allineamento della stessa con la normativa applicabile in riferimento al perimetro delle attività e dei processi della Società;
 - devono essere rispettate le prassi inerenti la gestione emergenze, appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti del lavoratori, sorveglianza sanitaria;
 - devono essere rispettati gli obblighi di legge riferiti alla formazione e informazioni di tutte le figure per la sicurezza;
 - devono essere effettuati i controlli di primo livello (controllo operativo da parte di preposti e dirigenti) e di secondo livello (audit) per garantire che le misure di prevenzione e protezione si mantengano attuate ed efficaci;
 - devono essere conservate le registrazioni attinenti all'espletamento dei presenti requisiti e di tutte le certificazioni obbligatorie per legge;
 - il sistema disciplinare previsto nel presente Modello Organizzativo deve essere applicato anche per il mancato rispetto della normativa riferita alla sicurezza;
 - nell'ambito della riunione periodica per la sicurezza deve essere considerata l'efficacia delle regole implementate per la prevenzione anche mediante eventuali indicatori oggettivi.
-
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Dipartimento di Prevenzione A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
- provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o di appalto e fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, richiedendo, nei contratti, analogo allineamento dei sub-fornitori;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- elaborare, ove necessario, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra appaltatore e la Società determinando gli eventuali oneri della sicurezza;
- osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza del lavoro in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni.

E' fatto divieto di affidare incarichi a fornitori che non siano qualificati ai sensi delle indicazioni della seguente Parte Speciale e procedure correlate.

Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono, secondo procedura interna, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale 3.

Inoltre, sempre secondo procedura interna, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza di carattere periodico.

Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale 3 (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo di ECOSAVONA Srl.